

Amici dell' Airone – Associazione senza scopo di lucro –

Piazza Comunale, 19 - Pantigliate (Milano)

Codice Fiscale 97255680155

---o---

Art. 1 – Costituzione e Sede

Con il presente atto i sottoscritti: “OMISSIS” dichiarano di costituire una associazione non avente scopo di lucro denominata “AMICI DELL’AIRONE” nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle Leggi della Repubblica Italiana, **dall’art. 36 del C.C., dalla L.R. 1/2008** e dal presente Statuto. **L’Associazione ha sede in Pantigliate (MI). E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di spostare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno del Comune di Pantigliate. L’eventuale trasferimento della sede legale in altro Comune viene deliberato dall’Assemblea dei Soci.**

Art. 2 - Durata

La durata dell’associazione è stabilita da oggi a tempo indeterminato.

Art. 3 - Efficacia, modifica ed interpretazione dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’associazione e ne costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

TITOLO II - FINALITA’, MEZZI, AMBITO DI INTERVENTO

Art. 4 - Finalità

L’Associazione “AMICI DELL’AIRONE” è una associazione libera senza fini di lucro. Opera per promuovere attività culturali, sociali, ambientali e politiche in Lombardia attinenti le problematiche ambientali, sociali,

sanitarie, occupazionali e territoriali favorendo tutte le iniziative destinate alla conoscenza dei problemi e ad una loro corretta soluzione, tramite l'utilizzo dei mezzi d'informazione e di promozione ritenuti più idonei, assicurando la tutela dei diritti inviolabili della persona e nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini.

Per raggiungere detto scopo, l'Associazione potrà: a) istituire e gestire dibattiti, conferenze e seminari a diversi livelli; b) organizzare riunioni su problemi politici, economici, sociali e culturali in genere; c) predisporre documentazione a servizio dei soci; d) assumere o commissionare incarichi di studi, ricerche e analisi attinenti le problematiche ambientali, sociali, sanitarie, occupazionali e territoriali; e) provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni librarie, materiale vario di interesse culturale a beneficio dei soci e di tutti gli interessati; f) orientare i soci ed il pubblico nel campo dell'editoria in merito a pubblicazioni di loro interesse; g) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali; h) favorire la nascita di enti e gruppi che, anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo l'attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti e anche favorendo la loro adesione all'associazione; i) promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche; l) pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi attinenti alle politiche ambientali, sociali, sanitarie, occupazionali e territoriali.

Art. 5 – I mezzi

In via strettamente strumentale al proseguimento delle suddette finalità

istituzionali ed in diretta attuazione delle stesse l'associazione può:

- creare una struttura, anche logistica, atta a consentire a quanti vi aderiscono un processo di maturazione ed apprendimento culturale equilibrato, nonché un luogo ricreativo e di svago per gli associati, compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
- istituire incontri di studio, organizzare manifestazioni, spettacoli, corsi e seminari a contenuto didattico-divulgativo;
- promuovere la pubblicazione/vendita di libri, riviste, ricerche ed opuscoli con finalità divulgative, sempre e comunque nell'ambito della propria attività istituzionale.

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle elencate, con eccezione di quelle attività ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

TITOLO III - GLI ADERENTI

Art. 6 - Ammissione

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, facciano richiesta scritta di ammissione. L'adesione si intende a tempo indeterminato. Le domande di iscrizione devono essere dirette al Presidente dell'Associazione e devono contenere i dati anagrafici completi del richiedente. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto. Le domande di ammissione vengono approvate o respinte dal consiglio direttivo a suo insindacabile giudizio.

Gli aderenti all'associazione, se disponibili, devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro.

Art. 7 - Recesso/Esclusione

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. L'associato può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempimento dell'obbligo contributivo previsto dall'art. 18 e per altri gravi motivi che abbiano recato danno morale e materiale all'Associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo e deve essere comunicata per iscritto al socio medesimo, assieme alle motivazioni dell'esclusione e con l'assegnazione di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni che verranno esaminate in contraddittorio dal Collegio dei probiviri. Gli associati receduti, per qualsiasi motivo, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 - Categorie degli associati

Gli associati si dividono in soci fondatori, soci ordinari. Sono Soci Fondatori coloro che risultano all'atto costitutivo dell'Associazione. Sono Soci Ordinari tutti coloro che condividono la finalità dell'Associazione e facciano richiesta scritta di ammissione.

TITOLO IV - GLI ORGANI SOCIALI

Art. 9 - Indicazione degli organi sociali

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Segretario Tesoriere, il Collegio dei revisori dei conti, il Collegio dei probiviri.

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è presieduta dal Presidente. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e si può tenere in prima o seconda convocazione. **Fra la prima e la seconda**

convocazione devono decorrere almeno ventiquattro ore. E'

straordinaria quando viene convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario e/o opportuno, ovvero quando un decimo degli associati ne faccia richiesta motivata al Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea a mezzo avviso affisso nei locali della sede sociale dell'Associazione almeno dieci giorni prima dall'adunanza, o altra forma stabilita dal **Consiglio Direttivo**. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione sia della prima **sia** della seconda convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale. Non è ammessa la delega.

L'Assemblea riunita in via Straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando intervengono i tre quarti degli associati; in seconda convocazione quando è presente almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento della quota annuale, la delibera deve essere assunta con i voti favorevoli di due terzi dei presenti. **Per deliberare lo**

scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza dei tre quarti degli associati con il voto favorevole della

maggioranza. L'Assemblea riunita in via Ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando interviene la maggioranza degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. **Le**

deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Ad ogni associato spetta un voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le

persone e le qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. L'Assemblea nomina il Consiglio Direttivo dell'Associazione formato dal Presidente, dal Segretario Tesoriere e da un numero variabile da tre a nove di Consiglieri, di cui almeno un terzo tra i soci iscritti all'Associazione da almeno 3 anni. Nomina, inoltre, i componenti del Collegio dei Revisori. Gli organi sociali dell'Associazione durano in carica tre anni. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale e viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore. Il verbale è conservato nella sede dell'associazione e trascritto sull'apposito registro.

Ogni associato ha diritto di richiedere una copia degli atti dell'Associazione.

Art. 11 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è nominato ogni tre anni dall'Assemblea, attua le deliberazioni dell'Assemblea ed orienta l'attività dell'Associazione.

In particolare ha le seguenti funzioni: a) amministra il patrimonio dell'associazione; b) predisporre le linee programmatiche, i bilanci, con le relative relazioni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; c) delibera sulla modalità di riscossione delle entrate e dei pagamenti; d) nomina i rappresentanti dell'associazione in Enti Pubblici o altri Organismi esterni.

Il Consiglio direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. Se uno o più Consiglieri vengono a mancare, gli altri provvedono alla cooptazione, che non deve essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi del Consiglio direttivo. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea che provvederà a ratificare o meno la relativa nomina. Le riunioni del Consiglio sono convocate presso la sede sociale dal Segretario Tesoriere, su richiesta del Presidente o di

qualsiasi membro del Consiglio. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea ordinaria per gravi motivi.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con gli Enti, Società, Istituti Pubblici o privati. Firma i documenti ufficiali dell'Associazione, presiede le riunioni dell'assemblea, del Consiglio, esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto. Per i pagamenti, l'amministrazione e per le incombenze di segreteria il Presidente è coadiuvato dal Segretario Tesoriere.

Art. 13 - Segretario tesoriere

Il Segretario Tesoriere tiene aggiornati gli elenchi dei Soci e dei loro indirizzi; redige i verbali delle assemblee, delle riunioni del Consiglio; se del caso rilascia, certificandole, copie conformi dei verbali dell'Associazione. Rilascia le ricevute delle somme incassate e custodisce la documentazione e i giustificativi delle somme erogate; tiene tutte le scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni delle attività sociali; ha la custodia dei fondi sociali, che può depositare in una banca, in un conto corrente a nome dell'Associazione; provvede ai pagamenti occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sulla base delle deliberazioni del Consiglio.

Art. 14 - Collegio dei revisori dei conti

L'assemblea ordinaria elegge, fra i propri associati, tre revisori dei conti.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere revocati dall'assemblea per gravi motivi. Esso è l'organo che svolge le attività di controllo contabile dell'associazione. Il suo compito è quello di controllare:

- a) il bilancio preventivo e consuntivo; b) l'amministrazione del patrimonio dell'associazione; c) la regolare tenuta delle registrazioni contabili; d) la rispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale.

Fra i membri del Collegio dei revisori viene eletto il Presidente del Collegio. L'elezione è di competenza del Collegio e viene fatta nel corso della prima riunione.

Art. 14 bis - Collegio dei probiviri

L'assemblea ordinaria elegge, fra i soci, tre Probiviri che durano in carica tre anni. La carica è incompatibile con quella di altri organi dell'Associazione.

Il Collegio dei probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e gli organi dell'Associazione, tra i componenti degli organi e tra gli organi stessi. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità.

Fra i membri del Collegio dei probiviri viene eletto il Presidente del collegio. L'elezione è di competenza del Collegio stesso e viene fatta nel corso della prima riunione.

Art. 15 - Rimunerazione degli organi sociali

Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi, a qualunque titolo conferiti, sono onorari e gratuiti. La partecipazione alle riunioni e l'assolvimento di incarichi non comportano rimborso spese di alcun genere.

Detti incarichi possono essere conferiti esclusivamente ai Soci Fondatori ed Ordinari in regola con il pagamento della quota annuale.

TITOLO V - LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 16 - Finanziamento dell'associazione

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte da:

a) quote associative ordinarie e straordinarie dei soci; b) contributi annuali dei soci e da eventuali contributi di qualsiasi altro genere; c) proventi derivanti dalle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ma considerati di natura commerciale, esercitate con le modalità e le limitazioni di imposte dalla vigente normativa in materia di imposte dirette ed indirette; d) donazioni o lasciti; e) erogazioni conseguenti a stanziamenti eventualmente deliberati da Enti Pubblici e privati; f) proventi da eventuali ed occasionali attività commerciali; g) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Eventuali avanzi di gestione nonché fondi utili, riserve o capitale non saranno mai distribuiti tra gli associati, anche in modo indiretto, e dovrà essere destinato a finalità istituzionali che l'assemblea riterrà più opportune.

Art. 17 - I beni

I beni dell'organizzazione sono i beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili. Tutti i beni sono acquistati dall'organizzazione e ad essa intestati. Essi vengono annualmente inventariati nel registro degli inventari.

Art. 18 - I contributi degli aderenti

I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, che da diritto alla tessera "Amici dell'Airone", il cui importo è stabilito dall'Assemblea Ordinaria e dai contributi straordinari che gli associati possono versare spontaneamente all'organizzazione.

Art. 19 - Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di ogni natura sono accettate dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Art. 20 - Devoluzione dei beni

L'Assemblea dei soci che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione della stessa. La devoluzione del patrimonio dovrà essere a favore di un'altra associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità.

TITOLO VI - IL BILANCIO

Art. 21 – Bilancio e Controllo.

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. E' costituito dal rendiconto economico e finanziario ed è elaborato dal Consiglio Direttivo. I bilanci, sono controllati dal collegio dei revisori e dei conti.

Art. 22 - Approvazione del bilancio

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo statuto entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione può essere consultato da ogni associato prima della seduta assembleare.

TITOLO VII - LIBRI SOCIALI, RESPONSABILITA', COLLEGIO

ARBITRALE, DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Libri sociali

L'Associazione, al fine di gestire ordinatamente le attività degli organi sociali e i rapporti con i soci e di garantire la trasparenza e la democraticità

della struttura, è dotata dei seguenti libri sociali: libro Soci; libro dei Verbali delle Assemblee; libro dei Verbali del Consiglio Direttivo; libro dei Verbali del Collegio dei revisori dei conti, registro degli Inventari e registro delle Rilevazioni contabili.

Art. 24 - Responsabilità dell'associazione

L'associazione risponde, con i propri beni, solo dei danni causati per inosservanza dei contratti stipulati direttamente.

Art. 25 – Disposizioni finali.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti e ad principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto, in deroga al presente statuto, tutto tra i soci fondatori che sottoscrivono il presente.

Pantigliate, 2 febbraio 2000

Testo aggiornato con le modifiche ratificate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 27 febbraio 2012 di cui al "Verbale Assemblea Straordinaria" registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Milano 3 in data 12-3-2012 al n. 2276 serie 3.